

ALLEGATO 4

CAPITOLATO TECNICO

CONSIP S.p.A.

*Gara per la fornitura di Gasolio da riscaldamento
mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*

PREMESSA	3
PARAGRAFO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
PARAGRAFO 2 - CONTROLLI DI QUALITÀ.....	3
PARAGRAFO 3 - CONTROLLI DI QUANTITÀ	6
PARAGRAFO 4 - CALL CENTER	8
PARAGRAFO 5- VERIFICHE ISPETTIVE	8
PARAGRAFO 7 - FLUSSO DATAMART	11
APPENDICE PROGETTO DATAMART – FLUSSO DATI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA	12

Premessa

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

Paragrafo 1 - Oggetto della Fornitura

Oggetto della fornitura mediante consegna a domicilio è il Gasolio da riscaldamento (**Norma UNI 6579 ultima edizione, CPV 23.12.21.00-9**).

Il quantitativo minimo ordinabile da parte delle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione mediante invio dell'Ordinativo di Fornitura è pari a 1.000 litri per Unità Utilizzatrice; sono ordinabili solo multipli di 100 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura inferiori a 1.000 litri e/o a quantitativi che non siano multipli di 100 litri.

Il prezzo del Gasolio da riscaldamento sarà determinato come specificato nel Disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione; tuttavia, detto prezzo differisce in ragione delle quantità oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura relativamente a ciascuna Unità Utilizzatrice; in particolare, le fasce di volume ordinabile sono le seguenti:

da	1.000	a	5.000	litri
da	5.001	a	10.000	litri
da	10.001	a	20.000	litri
oltre	20.000			litri

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotizzando che un'Amministrazione emetta un Ordinativo di Fornitura per 6.000 litri di Gasolio da riscaldamento destinati ad una Unità Utilizzatrice, ai fini della fatturazione si dovrà applicare all'intero volume ordinato (6.000 litri), il corrispettivo relativo alla fascia di volume ordinabile "da 5.001 a 10.000 litri".

Paragrafo 2 - Controlli di qualità

La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Gasolio da riscaldamento, consegnato dal Fornitore, alle specifiche tecniche riportate nella Norma UNI 6579 ultima edizione.

Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l'effettuazione dei controlli di cui sopra, la Consip S.p.A. e/o l'Unità Utilizzatrice disporranno, all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 o ISO 3171 e s.m.i., di n. 3 (tre) campioni del Gasolio da riscaldamento posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice, il numero del DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato), il luogo la e data del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell'Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al Fornitore, uno all'Amministrazione Contraente ed uno alla Stazione Sperimentale per i Combustibili di S. Donato Milanese oppure ad uno dei Laboratori chimici delle Dogane oppure ad altro laboratorio di analisi accreditato concordato tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento.

Nel caso in cui il Gasolio da riscaldamento rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra:

- il Gasolio da riscaldamento potrà essere rifiutato dall'Unità Utilizzatrice; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata, con modalità da concordare con l'Unità Utilizzatrice, non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del prodotto, salvo diverso termine espressamente concordato con l'Unità Utilizzatrice, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Gasolio da riscaldamento, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore;

- l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il Gasolio da riscaldamento rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Gasolio da riscaldamento, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell'Amministrazione.

In ogni caso all'arrivo del prodotto sarà facoltà dell'Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest'ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell'aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore nel DAS (già corretta per la spinta dell'aria), il prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine espressamente concordato con l'Unità Utilizzatrice, dovrà provvedere a fornire il Gasolio da riscaldamento a norma, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricamento del prodotto presso il deposito del Fornitore.

Paragrafo 3 - Controlli di quantità

Il controllo quantitativo sull'ammontare di Gasolio da riscaldamento consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.

La singola Unità Utilizzatrice verificherà, per ogni consegna, che il DAS riporti almeno i seguenti dati:

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso in litri a 15°C;
- Volume a Temperatura di carico;
- Densità a 15°C.

Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all'art. 11 dello Schema di Convenzione fatto salvo il maggior danno.

L'Unità Utilizzatrice, qualora non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Gasolio da riscaldamento consegnata a temperatura del prodotto allo scarico, dovrà rilevare:

- a) nelle autocisterne chilolitriche, il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);
- b) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/2000 e s.m.i.), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;
- c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico.

Qualora l'Unità Utilizzatrice, viceversa, disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Gasolio da riscaldamento consegnata a temperatura del prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi.

Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Gasolio da riscaldamento fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

I volumi di Gasolio da riscaldamento determinati a temperatura del prodotto allo scarico saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M.; a tale scopo, la densità a 15°C e la temperatura del prodotto allo scarico, se non rilevate e calcolate al momento dello scarico (paragrafo 2) saranno ricavate dal DAS.

Qualora si disponesse unicamente del peso del prodotto consegnato, i volumi di Gasolio da riscaldamento fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità convenzionale di 0,845 ton/klitro.

Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai precedenti punti, ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal DAS.

Qualora dovesse risultare una differenza tra il numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) ed il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si darà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.

Le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire

gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i..

Paragrafo 4 - Call Center

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro la Data di Attivazione (così come definita nelle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione), un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica; in particolare, ed in modo non esaustivo, sarà competente per:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli Ordinativi di Fornitura in corso ed alla loro evasione;
- richieste relative allo stato delle consegne.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail dedicato, un numero telefonico dedicato e un numero di fax dedicato. Il predetto Call Center è attivo tutti i giorni dell'anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio.

Paragrafo 5- Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 (ex UNI CEI EN 45004:1996) – apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla Consip S.p.A. in copia conoscenza.

I costi a carico del fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari allo 0,5% del valore degli Ordinatori di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione, fino ad un importo massimo pari a:

Lotto	Importo massimo (€)
1	47.000,00
2	53.000,00
3	33.000,00
4	38.000,00
5	21.000,00
6	20.000,00

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nel successivo Schema delle Verifiche Ispettive. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori aggiunte di livelli di servizio da verificare, comunque presenti nel Capitolato Tecnico.

CONSIP S.p.A.
*Gara per la fornitura di Gasolio da riscaldamento
mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*

SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Tempo di Consegna	Caso a (data non concordata) - termine massimo corrispondente al 4° (quarto) giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Ordinativo è diventato irrevocabile. Caso b (data concordata) - Data di Consegna coincidente con la data concordata.	Schema di Convenzione - Art. 7	Caso a - Confronto della data di invio dell'Ordinativo con la data di consegna. Caso b - Confronto della data concordata con la data di consegna.	In entrambi i casi: # Ordinativo di Fornitura; # Verbale di consegna.	Presso Fornitore / PA	Conformità: caso a - $T \leq 5$ gg; caso b - $T =$ data concordata; Non conformità grave: caso a - $T > 5$ gg; caso b - $T \neq$ data concordata.	si
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Controllo di Quantità	Consentita una quantità consegnata (litri a temperatura ambiente) inferiore alla quantità ordinata (litri a temperatura ambiente) fino ad un massimo del 3%.	Schema di Convenzione - Art. 7	Calcolo di ΔQ pari a: (Quantità Ordinata - Quantità Consegnata)/Quantità Ordinata	# Ordinativo di Fornitura; # Verbale di consegna.	Presso Fornitore / PA	Conformità: $\Delta Q \leq 3\%$; Non conformità grave: $\Delta Q > 3\%$.	si
Qualità dei servizi integrativi di gestione	Controllo di Quantità Fatturate	Corrispondenza tra quantità consegnate espresse in litri a 15°C e quantità fatturate, al lordo di eventuali note di credito.	Schema di Convenzione - Artt. 7 e 9	Confronto tra quantità (in litri a 15°C) registrate nel Verbale di consegna e le quantità fatturate.	# Verbale di consegna; # fatture/note di credito emesse dal Fornitore.	Presso Fornitore / PA	Conformità: corrispondenza fra la quantità consegnata e la quantità fatturata. Non conformità grave: Non corrispondenza fra la quantità consegnata e la quantità fatturata.	no
	Applicazione Penali	Applicazione Penali	Schema di convenzione art.11	Intervista alla PA, lettere e/o comunicazione di applicazione delle penali, ecc..	Documenti di contestazione dell'Amministrazione contraente e, se presenti, di deduzione del fornitore e/o della Consip e/o dell'Amministrazione contraente; Fattura	Presso Fornitore / PA	N.A.	N.A.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Paragrafo 6 - Flusso DATAMART

Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli Ordinativi di Fornitura ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dalla Consip S.p.A.. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in appendice.

Appendice

Progetto DataMart – Flusso dati alimentazione del sistema